

RACCOLTA FIRME

RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO

Si avvisa la cittadinanza che, fino al **16/09/2024**, sono depositati presso l'Ufficio Elettorale in via Caduti 4 i moduli di Raccolta firme per le seguenti richieste di referendum abrogativo:

- **ABROGAZIONE ART. 19 TER DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE CODICE PENALE (LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI)**
“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di allevamento” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”
- **ABROGAZIONE ART. 19 TER DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE CODICE PENALE (LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI)**
“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di caccia” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?».
- **ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 842 DEL CODICE CIVILE, APPROVATO CON R.D. DEL 16 MARZO 1942 N. 262, PRIMO E SECONDO COMMA**
«Volete Voi abrogare l'art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica "Caccia e"; primo comma "Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno" e secondo comma "Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita"».
- **ABROGAZIONE ART. 19 TER DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE CODICE PENALE (LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI)**
“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di attività circense”, “di giardini zoologici”, “alle manifestazioni storiche e culturali” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”
- **ABROGAZIONE ART. 19 TER DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE CODICE PENALE (LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI)**
“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di sperimentazione scientifica sugli stessi” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”

pubblicati in Gazzetta Ufficiale N. 148 del 26 giugno 2024 (23A03349) (23A03350) (23A03351) (23A03352) (23A03353)

Gli orari di apertura dell'Ufficio Elettorale sono i seguenti:

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì mattina 8,30 – 12,00 (chiuso il 16 agosto)

Martedì pomeriggio 16,00 – 18,15 (10:00 – 12:00 nei giorni 23 luglio, 6-13-20 agosto)

Sabato mattina 8,30 – 11,30 (chiuso nei giorni 27 luglio, 3 – 10 – 17 e 24 agosto)